



DECISIONE DI CONTRARRE N. 34 DEL 26.07.2024

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 1° aprile 2023 n. 36, dei servizi assicurativi di stipula delle polizze fideiussorie a garanzia degli obblighi assunti da ACI inerenti ai contratti di locazione passiva per le sedi UT di Aosta, Grosseto, Ragusa, Savona e Verbanco-Cusio-Ossola.

CIG B29C47C941

IL DIRETTORE DELL'UNITA' PROGETTUALE "ATTUAZIONE CENTRALE ACQUISTI DELLA FEDERAZIONE ACI" - SERVIZIO PATRIMONIO E AFFARI GENERALI

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI deliberato dal Consiglio Generale ai sensi dell'art. 27 del citato decreto legislativo e, in particolare, gli articoli 7, 12, 14, 17 e 20;

VISTO, in particolare, l'articolo 17 del Regolamento di Organizzazione, ai sensi del quale i dirigenti preposti agli uffici dirigenziali generali, nell'ambito delle funzioni ad essi riconosciute dalla vigente normativa e dall'Ordinamento dei Servizi dell'Ente, tra gli altri compiti e poteri, adottano gli atti ed i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa rientranti nella competenza dei propri uffici nei limiti del *budget* loro assegnato e secondo criteri stabiliti dal Segretario Generale;

VISTO il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa in ACI, per il triennio 2023-2025, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 24 gennaio 2023, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modifiche, nella legge 30 ottobre 2013, n.125 e integrato dall'art. 50, comma 3-*bis*, del D.L. n. 124/2019, convertito nella legge n. 157/2019;

VISTI l'art. 2, comma 3 e l'art.17, comma 1, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici", a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165";

VISTO il Codice di Comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014, modificato nella seduta del 22 luglio 2015 ed integrato nelle sedute del 31 gennaio 2017 e dell'8 aprile 2021;

VISTO il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 e modificato, per ultimo, dal Comitato Esecutivo dell'Ente con deliberazione del 23 marzo 2021, su delega del Consiglio Generale del 27 gennaio 2021;

VISTO il Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Federazione ACI 2024-2026 (PIAO), adottato con deliberazione del Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 24 gennaio 2024, in



conformità al D.P.R. n.81/2022 e al D.M. 24 giugno 2022 e, in particolare, la Sezione II: “Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione”;

VISTE le deliberazioni con le quali, rispettivamente, il Comitato Esecutivo, nella seduta del 23 marzo 2021, ha istituito l'Unità di Progetto a carattere temporaneo denominata “Attuazione Centrale Acquisti della Federazione ACI” ed il Consiglio Generale, nella riunione dell'8 aprile 2021, ha apportato modifiche all'Ordinamento dei Servizi dell'Ente e ha definito la declaratoria delle competenze della suddetta Unità Progettuale, stabilendo che la *governance* del sistema è in capo al Servizio Patrimonio e Affari Generali;

VISTO il provvedimento prot. n. 1600/21 del 30 aprile 2021 con il quale il Segretario Generale - in attuazione delle citate deliberazioni del Comitato Esecutivo del 23 marzo 2021 e del Consiglio Generale dell'8 aprile 2021 - ha conferito alla sottoscritta, con decorrenza dal 1° maggio 2021 e con scadenza al 30 aprile 2024, l'incarico di livello dirigenziale generale di responsabile dell'Unità di Progetto denominata “Attuazione Centrale Acquisti della Federazione ACI”;

VISTO il provvedimento prot. n. 1944 del 24 maggio 2021, con il quale il Segretario Generale – in relazione all'incarico conferito con la nota prot. n.1600 del 30/04/2021 - al fine di garantire la continuità gestionale delle attività riconducibili al Servizio Patrimonio e Affari Generali, ha incaricato la sottoscritta alla firma degli atti ad esso afferenti nei limiti dell'attuale sistema di deleghe e che, con provvedimento prot. n. 1600/21, detto incarico è stato prorogato al 31 luglio 2024;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI, adottato in applicazione dell'art.13, comma 1, lett.o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 419 e approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;

VISTO, in particolare, l'art. 13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del *budget* annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti organi, definisca il *budget* di gestione di cui all'art.7 del citato Regolamento;

VISTA la determinazione n. 3961 del 23 novembre 2023, con la quale il Segretario Generale, sulla base del *budget* di gestione per l'esercizio 2024 suddiviso per centri di responsabilità e conti di contabilità generale, ha autorizzato i direttori centrali ad adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni comportanti autorizzazioni alla spesa di importo unitario anche superiore a 300.000 euro, a valere sulle voci di *budget* assegnate al rispettivo centro di responsabilità e ha stabilito le deleghe per l'adozione delle determinazioni a contrarre e di affidamento;

VISTO il decreto legislativo 1° aprile 2023 n. 36 (il nuovo Codice dei Contratti Pubblici), in vigore dal 1° aprile 2023 ed efficace dal 1° luglio 2023 e, in particolare:

- l'art. 14 che stabilisce le soglie di rilevanza europea ed i metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti e che, in particolare, tra gli altri, ha recepito le modifiche, dal 1° gennaio 2024, del Regolamento delegato (UE) n. 2023/2495 che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, fissando e stabilendo, per il biennio 2024-2025, la soglia di € 221.000,00, esclusa IVA, quale limite per l'applicazione degli



obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di forniture e servizi nei settori ordinari affidati dalle stazioni appaltanti;

- l'art. 17 comma 1, secondo cui «*prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*»;
- l'art. 17, comma 2, secondo cui «*in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale*»;
- l'art. 18, comma 1 secondo cui «*Il contratto è stipulato [...] in caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014*»;
- l'art. 48, comma 2, in materia di accertamento dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo;
- l'art. 49, alla stregua del quale co.1: «*In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.*»; co. 4: «*In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto*»; co. 6: «*È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro*»;
- l'art. 50, comma 1, lett. b), a mente del quale le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 mediante «*affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante*»;
- l'Allegato I.1 che, all'articolo 3, comma 1, lettera d), definisce l'affidamento diretto come «*l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice*»;

CONSIDERATO che l'Automobile Club d'Italia è iscritto all'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti di cui all'art. 33-ter del D.L. n. 179/2012 con codice AUSA:0000163815, come risulta dal sito ANAC;

CONSIDERATO, altresì, che l'Automobile Club d'Italia è qualificato come stazione appaltante ai sensi degli articoli 62 e 63 del D.Lgs. n. 36/2023 – Livello SF1 – per forniture e servizi e dispone, a seguito di contratto di servizi con terzi, di una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata secondo le regole AgiD ed iscritta nel registro ANAC delle piattaforme di fornitura digitale che hanno ottenuto la “Dichiarazione di conformità di piattaforma”;



VISTI gli articoli 9 e 10 del Manuale delle Procedure Negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n. 3088 del 21 novembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni, in merito alla competenza ad adottare le determinazioni a contrarre e di spesa;

VISTI l'art. 72 e seguenti del Manuale delle Procedure Negoziali dell'Ente, in merito alla gestione e all'amministrazione degli immobili, detenuti a qualsiasi titolo dall'Ente ed utilizzati per l'espletamento dei propri compiti istituzionali e statutari;

ESPOSTO che, nell'ambito del piano triennale di valorizzazione del patrimonio immobiliare e di razionalizzazione degli spazi adibiti ad uffici per le sedi provinciali dell'Ente e di gestione dei contratti di locazione, tenuto conto del fabbisogno allocativo attuale e della nuova organizzazione dei processi lavorativi in modalità agile e digitale ed in conformità all'articolo 76, comma 3, del Manuale delle Procedure Negoziali dell'Ente,

per l'UT di Aosta

- è stata avviata la ricerca di un immobile da adibire a sede della locale Unità Territoriale, mediante pubblicazione dell'avviso n. 336 del 23 marzo 2022;
- all'esito della ricerca di mercato l'Ente ha selezionato, quale migliore proposta locativa, l'immobile di proprietà della Camandona s.r.l., sito in Aosta-Saint Cristophe, località Grand Chemin 93;
- con determinazione del Segretario Generale n. 3970 del 9 gennaio 2024, a seguito di parere positivo sulla congruità del canone da parte dell'apposita Commissione dell'Ente, è stata autorizzata la stipula del contratto di locazione per il periodo 1° febbraio 2024 – 31 gennaio 2030 - canone annuo di € 22.500,00;

per l'UT di Grosseto

- è stata avviata la ricerca di un immobile da adibire a sede della locale Unità Territoriale mediante pubblicazione dell'avviso n. 65 del 16 gennaio 2023;
- all'esito della ricerca di mercato l'Ente ha selezionato, quale migliore proposta locativa, l'immobile di proprietà, in parte dei signori Viti Antonio e Viti Massimo, in parte della Viti Francesca s.n.c., sito in Grosseto, Via Giuseppe Parini 1;
- con determinazione del Segretario Generale n. 3969 del 9 gennaio 2024, a seguito di parere positivo sulla congruità del canone da parte dell'apposita Commissione dell'Ente, è stata autorizzata la stipula di due contratti separati rispettivamente, con Viti Antonio e Massimo per il periodo 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2029, al canone annuo di € 8.080,00; con la Viti Francesca s.n.c. per il periodo 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2029, al canone annuo di € 34.280,00;

per l'UT di Ragusa

- è stata avviata la ricerca di un immobile da adibire a sede della locale Unità Territoriale mediante pubblicazione dell'avviso n. 898 del 4 agosto 2022;
- all'esito della ricerca di mercato l'Ente ha selezionato, quale migliore proposta locativa, l'immobile di proprietà della Erre Car s.r.l., sito in Ragusa, Via Ugo La Malfa 49;
- con determinazione del Segretario Generale n. 3984 del 15 marzo 2023, a seguito di parere positivo sulla congruità del canone da parte dell'apposita Commissione dell'Ente, è stata autorizzata la stipula del contratto di locazione con la Erre Car s.r.l. per il periodo 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2029, al canone annuo di € 33.710,00;



per l'UT di Savona

- è stata avviata la ricerca di un immobile da adibire a sede della locale Unità Territoriale mediante pubblicazione dell'avviso n. 191 del 21 febbraio 2022;
- all'esito della ricerca di mercato l'Ente ha selezionato, quale migliore proposta locativa, l'immobile di proprietà della Parfiri s.r.l., sito in Savona, Via Pia 21/1-2;
- con determinazione del Segretario Generale n. 3953 del 24 ottobre 2023, a seguito di parere positivo sulla congruità del canone da parte dell'apposita Commissione dell'Ente, è stata autorizzata la stipula del contratto di locazione con la Parfiri s.r.l. per il periodo 1° novembre 2023 – 31 ottobre 2029, al canone annuo di € 24.000,00;

per l'UT di Verbano-Cusio-Ossola

- è stata avviata la ricerca di un immobile da adibire a sede della locale Unità Territoriale mediante pubblicazione dell'avviso n. 1043 del 4 ottobre 2022;
- all'esito della ricerca di mercato l'Ente ha selezionato, quale migliore proposta locativa, l'immobile di proprietà della F.Ili Poscio s.r.l., sito in Domodossola, Corso Paolo Ferraris 49;
- con determinazione del Segretario Generale n. 3985 del 15 marzo 2023, a seguito di parere positivo sulla congruità del canone da parte dell'apposita Commissione dell'Ente, è stata autorizzata la stipula del contratto di locazione con la F.Ili Poscio s.r.l. per il periodo 1° marzo 2023 – 28 febbraio 2030, al canone annuo di € 26.400,00;

CONSIDERATO che nell'art. 12 di ogni singolo contratto è prevista, a carico dell'Ente e in favore del locatore, la costituzione di una polizza fideiussoria a garanzia dell'obbligo di riconsegna in buono stato dell'immobile al termine della locazione, di importo pari alla somma di tre mensilità del canone, rilasciata da una compagnia di assicurazione;

RITENUTO, in considerazione della peculiarità del settore di riferimento, della indisponibilità di bandi ed offerte per servizi analoghi nel MePa della Consip e tenuto conto del presumibile valore economico complessivo inferiore ad € 5.000,00, di effettuare una preliminare indagine di mercato per individuare un'offerta conveniente e complessiva anche ai fini della semplificazione della procedura e della relativa gestione delle polizze per tutta la durata contrattuale;

VISTO che l'Ente, per la definizione e gestione del programma assicurativo, si avvale del servizio di *broker*, attraverso la società AoN s.p.a., che, in base al vigente contratto, efficace dal 22 novembre 2023 fino al 21 novembre 2028, fornisce attività di supporto e consulenza anche per la selezione delle migliori offerte di mercato relativamente alla stipula di polizze fideiussorie a garanzia dei contratti di locazione di immobili per gli uffici dell'Ente;

CONDIVISA la scelta di ricorrere al supporto del Broker assicurativo dell'Ente per l'indagine preliminare di mercato e vista la relazione conclusiva del 25.07.2024 predisposta dal dottor Alessandro Grassi, individuato quale RUP dell'affidamento in oggetto e dalla quale rileva che:

- sono state interpellate, nel rispetto dei principi di cui all'art. 1 ed all'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023, le società Allianz s.p.a. e HDI Assicurazioni s.p.a., potenzialmente disponibili a stipulare le suddette polizze per ciascun contratto di locazione;
- l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000 oltre IVA, per cui si può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso alla piattaforma elettronica di negoziazione MEPA/CONSIP, né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art. 1,



comma 450 della Legge n.296/2006, così come modificata dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 art. 1 comma 502 e dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art.1, comma 130;

- a seguito della suddetta indagine è emersa la disponibilità della compagnia HDI Assicurazioni s.p.a. - con sede in Roma, Piazza Marconi 25/Partita IVA 04349061004 - a stipulare le suddette polizze fideiussorie, dietro versamento di un premio assicurativo rinegoziato per ciascuna polizza pari a € 800,00 esente IVA (comprensivo di € 711,11 di imponibile e di € 88,89 di tasse e imposte), per un importo totale pari a € 4.800,00 esente IVA, visto che si tratta di contratti assicurativi;
- dato l'importo complessivo delle polizze, è possibile fare ricorso all'affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 ed acquisire il CIG tramite PCP/ANAC (vedi Comunicato del Presidente del 28 giugno 2024 che ha disposto la proroga fino al 31 dicembre 2024 di alcuni adempimenti indicati nella Delibera n. 582/12/2023 e nel Comunicato del Presidente del 10/1/2024);
- trattandosi di procedura di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b), di importo inferiore a 40.000 euro, ai sensi dell'art. 52 del Codice, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti;
- tramite, il DURC/INPS prot. n. 41405469, emesso in data 18 giugno 2024 e con scadenza in data 16 ottobre 2024, la HDI Assicurazioni s.p.a. risulta in regola con il pagamento degli oneri contributivi e previdenziali;
- la verifica effettuata presso il Casellario delle Imprese non ha riscontrato annotazioni negative a carico della HDI Assicurazioni s.p.a. e, pertanto, non sussistono motivi ostativi per l'affidamento a detta compagnia;

RITENUTO di dovere procedere, per i motivi espressi, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), D.Lgs. 36/2023, alla HDI Assicurazioni s.p.a dei servizi assicurativi per la stipula delle polizze fideiussorie a garanzia degli obblighi assunti da ACI inerenti ai contratti di locazione passiva per le sedi UT di Aosta, Grosseto (n. 2 contratti), Ragusa, Savona e Verbano-Cusio-Ossola, verso corrispettivo complessivo di € 4.800,00 esente IVA;

TENUTO CONTO, sulla base di quanto indicato nella determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008 "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture" e dell'art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023, che i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono stati valutati pari a € 0,00 (zero), trattandosi di servizi di natura intellettuale e, di conseguenza, non è necessaria la redazione del relativo Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);

CONSIDERATO che, in virtù del contratto di *broker* assicurativo, il premio sarà corrisposto alla società AoN s.p.a., ed il versamento da parte dell'Ente al *broker* avrà effetto liberatorio nei confronti dell'HDI Assicurazioni s.p.a.;

PRECISATO CHE:

- ✓ il servizio è necessario in quanto finalizzato ad assicurare il rispetto degli impegni assunti dall'Ente con la stipula dei contratti di locazione per le sedi delle Unità Territoriali di Aosta, Grosseto, Ragusa, Savona e Verbano-Cusio-Ossola, a garanzia della restituzione in buono stato del bene e di un eventuale obbligo di risarcimento dei danni;
- ✓ il contraente è scelto a seguito di indagine preliminare nel mercato di riferimento ed il servizio, dato l'oggetto ed il valore economico, non è suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente in quanto ciò comporterebbe una notevole duplicazione di attività amministrativa, con evidente pregiudizio del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs n. 36/2023;



- ✓ ai sensi dell'art. 58 del D.lgs n.36/2023, l'affidamento non è sottoposto alle disposizioni del decreto legislativo n.159/2011 e ss. mm. ii. in materia di documentazione antimafia, ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. e) trattandosi di contratto di valore complessivo non superiore a 150.000 euro;
- ✓ in conformità a quanto disposto dall'art. 53, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie né definitive per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e dell'oggetto del servizio;
- ✓ ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.Lgs. n. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- ✓ secondo quanto disposto dalla delibera n. 610 del 19.12.2023 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in relazione all'importo di affidamento, l'Ente e l'operatore economico non sono tenuti alla contribuzione a favore dell'Autorità;
- ✓ le prestazioni in oggetto non rivestono un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il modesto valore, particolarmente distante dalla soglia comunitaria stessa, nonché per l'oggetto specifico;
- ✓ l'affidamento verrà perfezionato mediante sottoscrizione delle rispettive polizze;
- ✓ in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. n. 36/2023;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, di nominare responsabile unico di progetto (RUP) il dottor Alessandro Grassi, funzionario del Servizio Patrimonio e Affari Generali in possesso del titolo di studio e dei requisiti di professionalità richiesti, nonché delle competenze tecniche e delle conoscenze idonee per la gestione normativa e procedimentale del presente affidamento;

VISTO l'interesse pubblico a garantire il perseguimento degli obiettivi di efficienza e di miglioramento dell'organizzazione del lavoro, dell'utilizzazione delle risorse anche strumentali della pubblica amministrazione e dell'elevazione degli *standard* qualitativi ed economici dei servizi, nonché il mantenimento nel tempo degli effetti e delle misure di contenimento della spesa per la più efficace realizzazione del principio costituzionale del buon andamento;

VISTO l'articolo 16 del D.Lgs. n. 36/2023 relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile unico di progetto in caso di conflitto di interessi ed all'obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale e preso atto che, come previsto dall'adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, il nominato Responsabile unico del progetto ha rilasciato la dichiarazione sostitutiva sull'assenza di conflitto di interessi potenziale ed, in caso di circostanze sopravvenute che generino una qualsiasi situazione di conflitto di interessi, lo stesso si impegna ad aggiornare immediatamente tale dichiarazione;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 e, in particolare l'art. 3, relativamente alla disciplina sulla tracciabilità sui flussi finanziari e il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 relativo agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO che la presente determinazione è sottoposta alla verifica di copertura di *budget* dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel Manuale delle Procedure Amministrativo-Contabili dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n. 2872 del 17 febbraio 2011;



PRESO ATTO che tramite la Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) dell'ANAC è stato acquisito il CIG B29C47C941;

DECIDE

Sulla base di quanto esposto in premessa e degli atti e documenti ivi richiamati, che costituiscono parte integrante della presente determinazione

Di prendere atto dell'esito dell'indagine di mercato svolta con il supporto della società AoN s.p.a., *broker* assicurativo dell'Ente per il periodo 2024-2030, finalizzata ad individuare un operatore economico per la stipula di n. 6 polizze fideiussorie a garanzia degli obblighi assunti da ACI inerenti ai contratti di locazione passiva per le sedi UT di Aosta, Grosseto (n. 2 contratti), Ragusa, Savona e Verbano-Cusio-Ossola.

Di affidare alla HDI Assicurazioni s.p.a. - con sede in Roma, Piazza Marconi 25/Partita IVA 04349061004 - ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), D.Lgs. 36/2023, il servizio assicurativo in argomento per la stipula delle seguenti polizze per un importo complessivo pari a € 4.800,00, esente da IVA:

- n. 0973023555 per Aosta (valore premio: € 800,00);
- n. 0973023556 per Grosseto 1 (valore premio: € 800,00);
- n. 0973023557 per Grosseto 2 (valore premio: € 800,00);
- n. 0973023558 per Ragusa (valore premio: € 800,00);
- n. 0973023559 per Savona (valore premio: € 800,00);
- n. 0973023560 per Verbano-Cusio-Ossola (valore premio: € 800,00).

Di precisare che ciascun premio per singola polizza risulta pari a € 800,00, comprensivo di € 711,11 di imponibile e di € 88,89 di imposte e tasse e che i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono stati valutati pari a € 0,00 (zero), trattandosi di servizi di natura intellettuale.

Di attestare che, tramite il DURC/INPS n. 41405469 del 18.06.2024, la HDI Assicurazioni s.p.a. risulta in regola con il pagamento degli oneri contributivi e previdenziali e che le verifiche effettuate presso il Casellario delle Imprese dell'ANAC hanno riscontrato esito regolare, per cui nulla risulta a carico della suddetta Società.

Di autorizzare il pagamento degli importi di suddette polizze alla AoN s.p.a., *broker* assicurativo dell'Ente, con effetto immediatamente liberatorio per l'Ente nei confronti della HDI Assicurazioni s.p.a.

Di stabilire che il suddetto importo complessivo, di € 4.800,00 verrà contabilizzato sul conto di costo 411413017 – “Commissioni su Fideiussioni” - a valere sul *budget* di esercizio 2024 assegnato al Servizio Patrimonio e Affari Generali, quale centro di responsabilità gestore n. 1101.

Di nominare responsabile unico di progetto il dottor Alessandro Grassi, funzionario del Servizio Patrimonio e Affari Generali, il quale avrà cura di provvedere agli adempimenti di competenza per l'attuazione della presente decisione anche ai fini della gestione del CIG e degli



adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20, 23 e 28 del d.lgs. n. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9, del medesimo decreto sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente, nel rispetto delle prescrizioni in materia di trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici, della normativa sulla trasparenza di cui al D. Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016, ed in conformità alle deliberazioni ANAC, nonché della normativa sulla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione di cui alla Legge n. 190/2012, anche con riferimento alle misure di prevenzione stabilite nel PIAO dell'Ente.

Di dichiarare, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace verranno applicate nei propri riguardi le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, per quanto a propria conoscenza, ai fini del presente affidamento e sulla base della documentazione della procedura di gara:

- che, in capo alla sottoscritta, non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 35-bis del decreto legislativo n.165/2001 e s.m.i.;
- di astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 42 del Codice dei Contratti Pubblici, dall'assolvimento dell'incarico in caso di conflitto di interessi, per quanto a propria conoscenza, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
- di non incorrere, per quanto a propria conoscenza, in una delle ipotesi previste dall'art. 51 c.p.c. e che non sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all'astensione dall'assunzione del provvedimento.

VISTO: *f.to* Il Responsabile Unico di Progetto
(Alessandro Grassi)

Il Direttore UPCA
f.to (G.Scimoni)